

A. N. I. D.

Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione

STATUTO

Vigente dal 09.01.2025

Sommario

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO.....	3
Art. 1 - Costituzione dell'Associazione.....	3
Art. 2 - Sede dell'Associazione.....	3
Art. 3 - Scopo	3
TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO	4
Art. 4 – Gli associati.....	4
Art. 5 - Ammissione e durata.....	5
Art. 6 - Diritti e doveri degli associati	5
Art. 7 Rappresentanza delle Imprese associate	6
Art. 8 – Quota associativa e contributo spese	7
Art. 9 – Cessazione di appartenenza all'Associazione	7
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO.....	8
Art. 10 - Organi dell'Associazione.....	8
Art. 11 – L'Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	9
Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....	11
Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....	11
Art.14 - L'Assemblea ordinaria degli associati: regole di voto.....	12
Art. 15 Dichiarazione di trasparenza e di candidabilità.....	13
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	14
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	15

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo.....	16
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....	18
Articolo 20 - Il vicepresidente.....	19
Articolo 21 - Il segretario.....	19
Articolo 22 - Il Tesoriere.....	20
Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....	21
Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri: composizione, durata in carica e funzionamento.....	22
Art. 25 - Competenze del Collegio dei Probiviri.....	22
Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	23
Art.27 - Responsabilità degli organi sociali.....	24
TITOLO IV - I LIBRI SOCIALI.....	25
Art. 28 - Libri sociali e registri.....	25
TITOLO V -NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO.....	25
Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	25
Art. 30 - Risorse economiche.....	26
Art. 31 - Bilancio di esercizio.....	26
TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	27
Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	27
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	27
Art. 33 - Disposizioni transitorie.....	27
Art. 34 - Norme di rinvio.....	27

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione

- 1) È costituita l'Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, di seguito "A.N.I.D."; l'Associazione ha durata illimitata, è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Eventuali utili d'esercizio o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, e dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. n. 3.
- 2) L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative ed è regolata dalla norma vigente, dal Codice civile, dallo Statuto associativo e dai regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo in carica e confermati dall'assemblea dei soci.

Art. 2 - Sede dell'Associazione

- 1) La sede è in Forlì attualmente in Via dell'Appennino 106 e, con delibera del Consiglio Direttivo in carica, la sede potrà essere trasferita in altro luogo nell'ambito del medesimo Comune senza dover modificare lo Statuto.
- 2) L'Associazione può istituire in altre città, anche all'estero, sedi secondarie e/o uffici.

Art. 3 - Scopo

- 1) L'associazione rappresenta le imprese dei servizi di cui alla L. n° 82/94, regolate dal D.M. 274/97 e dall'art. 10) comma 3° del D.L. n° 7/07, con particolare riferimento alla disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e, in generale, al comparto del "pest management".

A tale scopo, a mero titolo esemplificativo, l'associazione:

- a) promuove, elabora, sviluppa, propone, svolge e sostiene ogni idonea iniziativa di qualsiasi genere e tipo presso le sedi Legislative e gli Organi di Governo nazionali centrali e locali, l'Unione Europea e in ogni consesso e ambito internazionale.
- b) Rappresenta il comparto, assiste e tutela gli interessi delle imprese associate davanti alla Pubblica Amministrazione, alle sigle sindacali, alle parti sociali e ad ogni e qualsiasi ente pubblico e organizzazione privata, italiana o straniera in Italia e all'estero, che per qualunque motivo o a qualsiasi titolo riguardi direttamente o indirettamente il settore del "pest management", anche aderendo ad organizzazioni, consorzi, associazioni e confederazioni.

- c) Organizza, partecipa, sostiene e divulga ricerche, studi, dibattiti, convegni, conferenze, fiere e manifestazioni su temi che interessano direttamente o indirettamente il settore. Stila linee guida e redige documenti tecnici e scientifici su temi inerenti direttamente o indirettamente il comparto.
 - d) Cura l'informazione sulla stampa, sui "mass media", nel "web" e sui "social media" sui temi che interessano direttamente o indirettamente il settore, anche redigendo apposite pubblicazioni.
 - e) Promuove, elabora e sviluppa la formazione e l'addestramento di tutte le figure professionali e di tutti i lavoratori che operano nel settore, anche organizzando direttamente o indirettamente appositi percorsi formativi; collabora con tutte le Istituzioni e tutti gli Enti pubblici e privati operanti nell'istruzione e nella formazione in Italia e all'estero.
 - f) Assiste le associate nelle questioni generali relative ai problemi in materie attinenti ai servizi, il lavoro e gli appalti e, su richiesta, fornisce assistenza sui vari aspetti dell'attività espletata; ha facoltà di istituire collegi di conciliazione e di arbitrato intesi a dirimere contenziosi tra le imprese associate.
- 2) Svolge ogni altra attività non specificamente qui menzionata ma comunque collegata allo scopo, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
 - 3) L'Associazione può fondare e/o acquisire e/o partecipare nel capitale di Società commerciali purché ciò sia funzionale al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4 – Gli associati

- 1) Possono aderire ad A.N.I.D. come associati tutte le imprese che svolgono attività di Disinfezione Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione e le imprese di produzione e/o commercio di prodotti, attrezzature, forniture e servizi, anche tecnologici, direttamente o indirettamente attinenti all'art. 3) comma 1) del presente Statuto situate nel territorio nazionale. Il consiglio direttivo può determinare una quota d'iscrizione una tantum per le imprese che intendono associarsi.
- 2) L'ammontare della quota associativa annuale è uguale per tutte le imprese associate. Oltre alla quota associativa, l'impresa associata deve versare all'associazione un contributo spese determinato annualmente dal consiglio direttivo parametrato al fatturato aziendale.
- 3) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi eletti.

- 4) Tutti gli associati sono “soci effettivi” e non è prevista alcuna differenza di trattamento in caso di uguaglianza di presupposti tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 – Ammissione e durata

- 1) La domanda di adesione all'A.N.I.D. deve essere compilata su apposito modulo e indirizzata al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
- 2) La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, a cui andranno allegate l'attestazione del pagamento della quota prevista e da tutta la documentazione richiesta.
- 3) Nella domanda deve essere precisato che il richiedente accetta senza riserve lo Statuto e tutti i Regolamenti che A.N.I.D. adotta o adotterà, compresi quelli che l'Associazione ha sottoscritto o sottoscriverà aderendo o associandosi ad altre organizzazioni, che si impegna ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e le deliberazioni dell'Assemblea, e che parteciperà attivamente alla vita associativa.
- 4) L'adesione in qualità di Socio ha durata illimitata e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei modi e termini di cui al successivo art. 9.

In caso di diniego dell'ammissione decisa dal Consiglio Direttivo e comunicato al richiedente, è ammesso ricorso, entro 45 giorni, all'Assemblea, che si pronuncia nella prima adunanza successiva.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

- 1) Tutti i soci sono effettivi e hanno, senza discriminazione alcuna, i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
- 2) In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi sociali dell'Associazione e per la determinazione di programmi ed obiettivi;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;

- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto, in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
 - f) il diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, assistenza e di servizio offerte nei modi e termini definiti dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
 - g) il diritto ad avere attestata la partecipazione all'A.N.I.D., nonché di utilizzare il logo associativo nei limiti previsti dal regolamento;
- 3) I soci hanno il dovere di:
- a) pagare le quote associative e i contributi spesa deliberati dal Consiglio Direttivo nelle modalità e tempi da questo previsti;
 - b) rispettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione, le delibere dall'assemblea dei soci e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
 - c) fornire ad A.N.I.D. le informazioni e i dati attinenti alle attività statutariamente previste o ai fini istituzionali nei tempi e modi richiesti dall'Associazione.

Art. 7 Rappresentanza delle Imprese associate

- 1) Le imprese associate sono rappresentate in A.N.I.D. da una sola persona fisica, il cui nominativo deve essere indicato all'atto della presentazione della domanda d'ammissione all'associazione.
- 2) In via preferenziale, a rappresentare l'impresa associata può essere:
 - a) se ditta individuale, il titolare;
 - b) se società di persone un socio espressamente delegato;
 - c) se società di capitali il presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Legale Rappresentante, o un amministratore espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) La rappresentanza può essere altresì esercitata da un dipendente o da altra figura purché stabilmente organica all'impresa associata; in detti casi i soggetti dovranno essere muniti di delega formalmente espressa dal competente organo aziendale.
- 4) Non possono rappresentare in A.N.I.D. le imprese associate:
 - a) liberi professionisti;
 - b) dipendenti a tempo determinato;
 - c) lavoratori interinali
- 5) L'azienda associata che intende candidarsi alle cariche sociali sarà rappresentata esclusivamente dalla persona il cui nominativo è stato indicato all'atto della presentazione della domanda d'ammissione.

- 6) L'azienda associata può sostituire la persona indicata all'atto della presentazione della domanda d'ammissione; la comunicazione deve essere scritta ed inviata con Raccomandata A/R o PEC almeno 15 giorni prima dell'assemblea o, in caso l'associata rivesta una carica sociale, almeno 30 giorni prima della convocazione dell'organo sociale in cui è stata eletta.

Art. 8 – Quota associativa e contributo spese

1. Le Imprese associate devono corrispondere la quota associativa e il contributo spese annui, nelle modalità, nell'ammontare e nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve deliberare l'ammontare della quota associativa e del contributo spese entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. il mancato versamento di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nei termini da questo definiti comporta:
 - a) la sospensione dei diritti associativi per l'Impresa Associata morosa;
 - b) se eletti negli organi sociali, la sospensione dei propri rappresentanti;
 - c) la sospensione di qualunque incarico o carica conferiti.
- 4) 2. La comunicazione di messa in mora all'Impresa associata deve essere inviata dal Tesoriere via PEC.
- 5) Dalla data di avviso di messa in mora l'Associata deve versare quanto dovuto, oltre ad eventuale tributo aggiuntivo determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio entro 60 giorni passati i quali l'Impresa sarà deferita al Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Cessazione di appartenenza all'Associazione

L'impresa perde la qualifica di associata per recesso, per decadenza o per esclusione. Con il recesso, la decadenza o l'esclusione l'impresa perde qualsiasi diritto associativo, qualsiasi incarico assunto o ricoperto e, ove eletta in un organo sociale, il proprio rappresentante decade automaticamente dalla carica.

- 1) Recesso: l'impresa associata può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo, via PEC o Raccomandata A/R, la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione dal Consiglio Direttivo.
- 2) Decadenza: l'impresa decade dalla qualifica di "associata"
 - a) qualora non provveda al versamento della quota associativa e/o del contributo spese annuali entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- b) quando vengono meno, per qualunque motivo, i requisiti richiesti all'impresa per l'adesione all'Associazione;
 - c) per cessazione dell'attività, dal momento della formale comunicazione alla CCIAA competente;
 - d) per assoggettamento dell'impresa alla procedura di liquidazione giudiziale;
- 3) **Esclusione:** in caso di gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti associativi o dei principi e valori fondativi dell'Associazione, con deliberazione motivata e circostanziata del Consiglio Direttivo l'associato può essere deferito al Collegio dei Probiviri, che è l'organo deputato a decidere sulla decadenza e l'esclusione. La deliberazione di deferimento del Consiglio Direttivo va comunicata con PEC all'Impresa interessata entro 7 (sette) giorni dalla data di deliberazione; entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione del Collegio dei Probiviri l'associato escluso o dichiarato decaduto può chiedere che in merito si esprima l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 4) La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associata non attribuisce a questa alcun diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi spesa versati all'Associazione. In caso di recesso o decadenza l'impresa non è esonerata dal rispetto degli impegni assunti, ed è tenuta al pagamento per intero della quota associativa e dei contributi spesa come deliberato dal Consiglio Direttivo relativamente al periodo di effettiva permanenza in Associazione nell'anno d'esercizio.
- 5) In caso di esclusione, l'impresa interessata dal provvedimento deve procedere al pagamento per intero della quota associativa e dei contributi spesa deliberati dal Consiglio Direttivo per l'anno d'esercizio a prescindere dal periodo di effettiva permanenza in Associazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 10 - Organi dell'Associazione

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei Soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - d) Il Collegio dei Probiviri

- 2) A tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti può essere attribuito un compenso per l'attività prestata ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricoperto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate inerenti all'esercizio della funzione ed ai rimborsi chilometrici.
- 3) Fatta eccezione per eventuali membri del Collegio dei Revisori dei Conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c) 2 del Codice civile, per i quali gli emolumenti sono comunque dovuti, è compito del Consiglio Direttivo determinare se attribuire dei compensi ai componenti degli organi sociali di cui al comma 2), indicando quali organi, gli importi e le modalità d'erogazione. I compensi, sotto l'aspetto quantitativo, dovranno comunque essere proporzionali all'attività svolta, all'ampiezza della base sociale e al volume delle entrate dell'associazione.
- 4) L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 – L'Assemblea dei Soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi spesa come determinato dal Consiglio Direttivo, e siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 2) Ciascun associato può intervenire in Assemblea e non sono ammesse deleghe.
- 3) L'Assemblea è convocata con apposito avviso dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, In caso di impedimento o di indisponibilità momentanei del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vicepresidente.
L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta:
 - a) della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo motivata e inviata per iscritto al Presidente;
 - b) di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, purché aventi regolare diritto di voto al 31 dicembre dell'anno precedente, indirizzata al Consiglio Direttivo;

- c) del Collegio dei Revisori dei conti con domanda motivata limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni di sua competenza.
- 4) Nei casi di cui al precedente comma 3) lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Collegio dei Probiviri deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 5) La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite PEC almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 4 (quattro) ore dopo la prima convocazione. L'invio delle convocazioni è compito del Segretario Generale dell'Associazione.
- 6) L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare in modo sicuro alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente a presiedere l'assemblea sarà il Tesoriere e, in caso anche di sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo.
- 8) Le discussioni dell'Assemblea e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Associazione, che ne è il verbalizzante. È compito del Segretario Generale dell'Associazione trascrivere il verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, che deve essere conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1) È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio e/o il bilancio sociale predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il programma annuale e/o pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, eleggerne e revocarne i membri;
 - d) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Revisione (revisori dei conti);
 - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1) È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di alme-

no la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Sulle proposte di modifiche statutarie l'Assemblea può deliberare anche mediante referendum utilizzando il voto per corrispondenza o modalità telematiche di espressione del voto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta, ed una succinta illustrazione delle sue ragioni. Per l'esercizio del diritto di voto deve essere concesso un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione per posta elettronica certificata, o comunque tramite altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, con la quale viene convocata l'assemblea

Il referendum è indetto dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove avverrà lo scrutinio e delle credenziali tramite le quali esprimere il voto con modalità telematica. Nella delibera del Consiglio Direttivo, inoltre dovranno essere indicati i nominativi di due scrutatori, scelti fra i consiglieri del Consiglio Direttivo stesso, che coadiuveranno il Segretario Generale nello scrutinio. L'esito del referendum dovrà essere notificato a tutti gli associati tramite posta elettronica ordinaria o certificata.

4. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.14 - L'Assemblea ordinaria degli associati: regole di voto

- 1) Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.
- 2) Salvo quanto previsto nell'articolo 13.3, qualunque siano le materie all'ordine del giorno, le votazioni potranno essere aperte, per decisione del Consiglio Direttivo, con voto a distanza con modalità telematica anche fino a 7 giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea e si chiuderanno, in ogni caso, con la chiusura delle fasi di voto assembleari. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà recare espressa indicazione della possibilità di esprimere il voto telematico anticipato, delle modalità telematiche con le quali esercitarlo, e dovrà contenere per esteso la delibera proposta, ed una succinta illustrazione delle sue ragioni.
- 3) Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto; in tal caso, qualora si intenda utilizzare la modalità di esercizio del diritto di voto di cui al precedente art.

14.2, dovranno essere predisposte a cura del Consiglio Direttivo, modalità telematiche che assicurino la segretezza del voto.

- 4) I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 5) Almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per la nomina delle cariche sociali, viene costituita la "Commissione di Verifica Poteri", di seguito "C.V.P.". La C.V.P. è composta dal Tesoriere, che ne è il presidente, dal Segretario Generale e da 1 consigliere. La C.V.P. accerta l'ammissibilità al voto delle Imprese associate presenti fisicamente all'assemblea e di quelle collegate da remoto nonché di quelli che hanno votato preventivamente ai sensi dell'articolo 14.2. La C.V.P., inoltre, procede allo scrutinio di tutti i voti espressi, sia in presenza sia da remoto, anche anticipatamente ai sensi dell'art. 14.2, e redige il verbale dei risultati. Il verbale dei risultati, sottoscritto dai componenti la C.V.P., deve essere consegnato al Presidente dell'Associazione che ne darà lettura annunciando gli eletti all'assemblea.

Le schede "fisiche" per l'elezione dei Componenti gli Organi dell'Associazione da utilizzare per i votanti presenti fisicamente all'Assemblea devono essere siglate dalla C.V.P.; qualora sia previsto per l'elezione delle cariche sociali il voto telematico segreto, anche anticipatamente ai sensi dell'articolo 14.2, il Consiglio Direttivo dovrà reperire preventivamente modalità telematiche che assicurino lo stesso effetto della validazione delle schede in presenza.

Ogni Organo dell'Associazione avrà un'apposita scheda. Ogni Impresa elettrice può votare esclusivamente con le schede consegnategli dalla C.V.P., mentre ogni impresa collegata telematicamente, oppure che esprima voto telematico anticipato, potrà votare esclusivamente con le modalità comunicate dal Consiglio Direttivo. Il votante dovrà scrivere il/i nome/i della/e Impresa/e prescelta/e fra quelle candidatesi, esprimendo un massimo di 3 (tre) preferenze per ogni scheda. La scheda con indicato un numero maggiore di Imprese candidate è nulla.

Art. 15 Dichiarazione di trasparenza e di candidabilità

- 1) Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per l'elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, le Imprese associate candidate devono dichiarare preventivamente in forma scritta alla Commissione Verifica Poteri l'eventuale esistenza di partecipazioni societarie, di maggioranza o di minoranza, anche se le quote sono possedute da singoli soci intesi come persone fisiche;
- 2) Le Imprese candidate devono dichiarare alla C.V.P. anche l'esistenza di Associazioni Temporanee di Impresa o di Consorzi o di contratti di rete in atto con altre Imprese associate;
- 3) la C.V.P. comunicherà agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea quanto appreso dalle dichiarazioni presentate.

- 4) Tutti le Imprese associate che intendono candidarsi alle elezioni degli Organi Associativi di A.N.I.D. hanno l'obbligo di dichiarare la loro eventuale iscrizione e che ruolo ricoprono in altre associazioni dello stesso settore; inoltre, è d'obbligo dichiarare qualsiasi altra situazione che possa configurare conflitto d'interesse.
- 5) L'Impresa associata ad altra associazione di imprese ascrivibile alle attività di cui alla L. 82/94 e al D.M. 274/97 e s.m/i. o che ne occupa un qualsiasi ruolo in un qualunque suo organo è incandidabile e non può essere eletta dall'Assemblea negli Organi Associativi. La mancata comunicazione rende nulla l'eventuale elezione di un'Impresa che si trovasse nelle condizioni sopra indicate.
- 6) L'impresa che si candida all'elezione negli Organi Associativi di A.N.I.D. s'impegna altresì a non candidarsi, per tutta la durata del mandato, a qualsiasi ruolo in un qualunque organo di altra associazione di imprese riconducibile alle attività di cui alla L. 82/94 e al D.M. 274/97 e .m/i. in caso risulti eletta.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa e del contributo spese e associate da almeno 3 (tre) mesi, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 7 (sette) a 11 (undici), secondo quanto stabilito con voto palese dall'Assemblea elettiva, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, prima dell'avvio delle votazioni.
- 2) Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è soggetto a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. L'Impresa eletta il cui rappresentante si trovasse in una o più delle succitate condizioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi deve comunicare al Consiglio Direttivo il nominativo del sostituto. Il sostituto, quindi, subentra al decaduto quale rappresentante dell'Impresa nell'Associazione.
- 3) Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo uscente, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di decadenza secondo quanto previsto dall'art.23, e nuove elezioni, il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al 31 dicembre del 4° anno a far data dalle nuove elezioni.

- 4) Il Presidente uscente deve inviare, entro 15 giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva, la convocazione ai consiglieri eletti. In caso di mancata convocazione da parte del presidente uscente, il compito di convocare il Consiglio Direttivo spetterà al vicepresidente, e in caso di sua impossibilità, al Segretario Generale. Ove anche il Segretario Generale fosse impossibilitato, il compito di convocare il Consiglio Direttivo spetterà ai consiglieri uscenti.
- 5) La presenza alla prima riunione del delegato dell'Impresa associata eletta costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
- 6) L'impresa eletta nel Consiglio Direttivo il cui rappresentante non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica ricoperta. In caso di decadenza, si procederà alla sostituzione nel consiglio con il subentro della prima Associata candidata e non eletta nell'ultima votazione alla carica di consigliere. In assenza di candidati per il subentro, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione fra le associate aventi regolare diritto di voto nell'assemblea dei soci come previsto dall'art 23 comma 2.
- 7) Non può essere rieletta, per il mandato successivo, l'Impresa il cui rappresentante, nel mandato precedente, non sia intervenuto ad almeno la metà delle riunioni indette.
Allo stesso modo l'azienda il cui rappresentante non partecipa ad almeno la metà delle riunioni nel corso di un anno solare, decade dalla carica e subentra al suo posto la prima azienda non eletta.
Per essere valida la partecipazione al direttivo, la presenza allo stesso deve essere per un tempo superiore alla metà della durata dell'incontro.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, e comunque almeno 6 (sei) volte l'anno.
- 2) La convocazione è fatta mediante avviso scritto, da inviare con posta elettronica ordinaria o PEC, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

- 4) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste dall'art 11 comma 6. I consiglieri devono tenere in funzione per tutta la durata del CD una telecamera che possa garantirne la presenza. Chi non è riconoscibile si considera assente.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto dal Tesoriere, e in caso anche di sua assenza, da un consigliere individuato tra i presenti.
- 6) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 7) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni per azioni disciplinari riguardanti le persone fisiche e per il deferimento al Collegio dei Probiviri, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 8) In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente o, nei casi di cui al punto 5, di chi presiede la riunione. La parità nel voto segreto si considera come voto favorevole alla deliberazione posta all'OdG.
- 9) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto dal Segretario Generale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio economico e d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere il programma annuale e/o pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- f) redigere i regolamenti interni funzionali all'applicazione dello statuto, o comunque utili al buon funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere annualmente la quota associativa e il contributo spese determinandone gli importi, le modalità e i tempi di pagamento, e determinare eventuali oneri aggiuntivi per le Imprese morose;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori;
 - l) istituire commissioni di lavoro, le quali dovranno essere guidate e coordinate da un consigliere che non sia il Presidente dell'Associazione; un singolo consigliere può coordinare fino ad un massimo di 2 (due) commissioni e per l'assegnazione la precedenza va ai consiglieri che non occupino già altro ruolo in seno al Consiglio.
 - m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - r) nominare il Consiglio d'amministrazione di eventuali società controllate o partecipate dall'Associazione
 - s) nominare e revocare i rappresentanti presso le organizzazioni a cui A.N.I.D. aderisce;
 - t) aderire o recedere da organizzazioni di ogni genere, sia in ambito nazionale che internazionale, purché collegate direttamente o indirettamente agli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;
 - u) il Consiglio Direttivo può nominare rappresentanti dell'Associazione sul territorio nazionale, con carattere regionale o interregionale, fissandone le funzioni e gli incarichi. I Rappresentanti regionali o interregionali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. La carica di Rappresentante regionale o interregionale può essere revocata dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3) Il Consiglio Direttivo deve determinare annualmente se attribuire dei compensi ai componenti degli organi sociali di cui all'art. 10 commi 2) e 3), indicando quali organi, gli importi e le modalità d'erogazione.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2) Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per non più di 4 (quattro) mandati consecutivi; tale limite s'intende valido sia per l'Impresa eletta che per la persona fisica che ha ricoperto il ruolo di Presidente.
- 4) La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 5) La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 6) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che, previa delibera del Consiglio Direttivo, impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 5 (cinque) giorni lavorativi alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) provvedere, assistito dal tesoriere, alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e, coadiuvato dal Segretario, predisporre i relativi contratti e ordinativi.
 - e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 7) Esclusa quella di cui al precedente c.1, il Presidente può, definendone un limite temporale, delegare delle funzioni ai membri del Consiglio Direttivo i quali, accettando se ne assumono la piena responsabilità.
- 8) In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Tesoriere sostituire il Presidente; in

caso di impedimento anche del Tesoriere, è il Consiglio Direttivo a conferire espressa delega ad altro Consigliere, Segretario escluso.

Articolo 20 - Il vicepresidente

- 1) Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
- 2) La carica di Vicepresidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione

Articolo 21 - Il segretario generale

- 1) Il segretario generale viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
- 2) In caso di impedimento del segretario generale a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal tesoriere; in caso di impedimento di questo, da un Consigliere nominato dal Presidente.
- 3) Il segretario generale, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o, in caso di impedimento di questo, dal vicepresidente.
- 4) Il segretario:
 - a) è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri;
 - b) collabora al dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) segue le procedure di tesseramento dei soci, ne verifica la conformità e controlla la persistenza delle associate nei requisiti associativi;
 - d) attende alla corrispondenza e a ogni pratica burocratica e/o amministrativa attinente all'Associazione che non siano di natura fiscale e/o contributiva;
 - e) collabora con il Tesoriere all'espletamento degli adempimenti fiscali e contributivi.
- 5) Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, e svolge le mansioni a

lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

- 6) La carica di Segretario può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

Articolo 22 - Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
- 2) Il tesoriere assiste il Presidente nelle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e, coadiuvato dal Segretario, ne predispone i relativi contratti. Su delega scritta del Presidente e coadiuvato dal Segretario, il tesoriere può provvedere direttamente alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo.
- 3) Il tesoriere conserva tutti i contratti stipulati e tutti gli ordinativi emessi.
- 4) Provvede a incassare le quote associative e i contributi spesa e, su delega del presidente e coadiuvato dal Segretario, liquida le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
- 5) Il tesoriere coadiuva il presidente nella gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili di cui ne è responsabile.
- 6) Con la collaborazione del Segretario G., il Tesoriere provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi.
- 7) Il tesoriere predispone il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, lo presenta all'Assemblea.
- 8) Al tesoriere spetta la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.
- 9) Coadiuvato dal Segretario G., al Tesoriere spetta l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
- 10) La carica di Tesoriere può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1) La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associata dell'Impresa di cui è rappresentante a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.4 del presente Statuto
 - e) nel caso in cui si determini il mutamento della proprietà o comunque cambi il controllo dell'Impresa associata.
- 2) Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata accettazione, oppure di esaurimento del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione fra le associate aventi regolare diritto di voto nell'assemblea dei soci, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
- 3) Nel caso in cui cessino o recedano dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o in subordine il Segretario G., entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dovrà convocare l'Assemblea ordinaria, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1) Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) membri; intesi come persone fisiche, eletti dall'Assemblea e non necessariamente scelti fra i delegati delle Imprese associate.
- 2) Il Collegio dei Probiviri rimane in carica 4 (quattro) anni è rieleggibile e si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) Consiglieri.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5) Le votazioni si effettuano con voto palese; In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.
- 6) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Collegio dei Probiviri cessino dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi scorrendo l'elenco dei non eletti alle ultime elezioni. Se non ci sono nominativi, si provvederà ad una nuova elezione alla prima Assemblea utile e nel frattempo il Collegio continua l'attività.
- 7) I membri del Collegio dei Probiviri a cui si applica l'art.2399 del Codice civile devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche o altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Competenze del Collegio dei Probiviri

- 1) È compito del Collegio dei Probiviri:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto sia del Consiglio Direttivo che delle Associate, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio Direttivo;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo impostato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il monitoraggio sull'osservanza delle finalità associative e sulle attività del Consiglio Direttivo sui cui componenti può agire in via disciplinare;
 - d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e all'Assemblea dei soci, senza diritto di voto ove i componenti non siano i rappresentanti di Imprese associa-

te, alle quali presenta eventuali relazioni in caso il Collegio dei Probiviri lo ritenga opportuno;

- e) decidere sulle questioni disciplinari a carico delle Imprese associate, sia presentate dal Consiglio Direttivo sia acquisite in proprio, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione. La decisione dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e all'Impresa associata interessata. Al fine di arrivare alla decisione, il Collegio dei Probiviri può acquisire tutte le informazioni che ritiene opportune con audizioni dei membri del Consiglio Direttivo o dell'Impresa associata interessata, sia acquisendo documentazione e testimonianze di terzi.
- 2) Determinare la decadenza da associata dell'Impresa morosa come da art. 8 c. 3 del presente Statuto.
- 3) I membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono tenuti al massimo riserbo relativamente alle loro attività in Associazione.

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 (tre) membri intesi come persone fisiche, eletti dall'Assemblea e non necessariamente scelti fra i delegati delle Imprese associate. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica 4 (anni), è rieleggibile e si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) Consiglieri.
- 3) Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esercitare il controllo contabile vigilando anche sulle spese, di operare la revisione dei bilanci dell'Associazione e di attestare che il bilancio sociale sia reale e corretto e che sia stato redatto in conformità alle norme vigenti; se sono rilevate delle irregolarità, dev'essere informato il Collegio dei Probiviri per valutare congiuntamente eventuali azioni da intraprendere.

- 5) Delle proprie riunioni Il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 6) Le votazioni si effettuano con voto palese; In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.
- 7) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Collegio dei Revisori dei Conti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi scorrendo l'elenco dei non eletti alle ultime elezioni. Se non ci sono nominativi, si provvederà ad una nuova elezione alla prima Assemblea utile e nel frattempo il Collegio continua l'attività.
- 8) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche o altri incarichi all'interno dell'Associazione.
- 9) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono tenuti al massimo riserbo relativamente alle loro attività in Associazione.
- 10) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Possono in qualsiasi momento chiedere notizie al Tesoriere ed ai Consiglieri.
- 11) Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve partecipare all'Assemblea annuale, senza diritto di voto se i componenti non sono rappresentanti di Imprese associate, alla quale presenta la propria relazione sul bilancio.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

- 1) Delle obbligazioni contratte da A.N.I.D. risponde soltanto la stessa Associazione con il proprio patrimonio.
- 2) Il Consiglio Direttivo, nella misura relativa alla responsabilità delle singole figure, e i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO IV - I LIBRI SOCIALI

Art. 28 - Libri sociali e registri

- 1) L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 2) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
- 3) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO V -NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 30;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto.
- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 - Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi spese dalle Imprese associate;
 - b) eventuali contributi pubblici e privati;
 - c) eventuali donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse;
 - h) ogni altra entrata ammessa dalla norma vigente in materia.
- 2) Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

- 1) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti e approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ai soggetti e nelle modalità imposti dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Disposizioni transitorie

- 1) Il presente Statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Autorità.
- 2) Il Consiglio Direttivo in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimane in carica sino alla sua naturale scadenza.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto esercita le proprie funzioni sino alla sua naturale scadenza.
- 4) Il Collegio dei Probiviri in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto esercita le proprie funzioni sino alla sua naturale scadenza.

Art. 34 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le Leggi, il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.